Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01

ALLEGATO 4 BIS MANUALE DEI PROTOCOLLI

Sez. Sicurezza e Ambiente

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00_2016	Manuale dei Protocolli – Sez. Sicurezza e Ambiente	CdA	26.07.2016
01_2018	Manuale dei Protocolli – Sez. Sicurezza e Ambiente	CdA	18.06.2018

SOMMARIO

I. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – ATTIVITA' COLLEGATE 3
Flussi Informativi Verso l'OdV 16
II. REATI AMBIENTALI - ATTIVITÀ COLLEGATE 17
Flussi informativi verso l'OdV 21

I. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – ATTIVITA' COLLEGATE

PROCESSO	**GESTIONE SICUREZZA AZIENDALE**
RESPONSABILE	**DATORE DI LAVORO**
FIGURE APICALI COINVOLTE	**Datore di lavoro, RSPP**
FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO	**RSPP, Lavoratori, Medico Competente**
ATTIVITA'	**Gestione degli adempimenti in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro**
DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	UDINE MERCATI così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int. art. 31, si è dotata di un Sistema di Prevenzione e Protezione organizzato e funzionante. Le figure fondamentali per il funzionamento del sistema sono state nominate e operano nel rispetto del loro mandato. La valutazione dei rischi è adeguata al tipo di organizzazione e tiene conto di tutti i pericoli presenti nelle varie condizioni ipotizzabili durante lo svolgimento delle attività lavorative, normali ed anormali. È parte attiva nella gestione del Sistema di Prevenzione il Medico Competente (attualmente la Dott. Paola Mansutti), regolarmente nominata, la quale ha collaborato alla valutazione dei rischi e redatto il conseguente Protocollo di Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori. Tale sorveglianza è attiva e coinvolge tutti gli addetti che sono esposti a rischi per la salute. Gli obblighi di Formazione, Informazione e Addestramento vengono soddisfatti dalla società e registrati. In particolare le attività di formazione intraprese sono incentrate su: • Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, modalità di prevenzione intrapresa in azienda, organi di vigilanza, controllo e assistenza; • Rischi riferiti alle diverse mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione intraprese dal reparto interessato. Le attività di formazione avvengono in occasione di: • Costituzione di un rapporto di lavoro; • Trasferimento o cambiamento di mansioni; • Introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie; • A seguito della valutazione dei rischi aziendali. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti viene periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi secondo quanto previsto dall'accordo SSRR del 21/12/2011. Le attività di informazione intraprese sono incentrate su: • I rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale; • I rischi specifici connessi all'attività svolta, le normative di sicurezza, le disposizioni aziendali in materia;

	• Le procedure di primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; • I nominativi del responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e del medico competente; • I nominativi degli addetti al Primo Soccorso e Gestione Emergenze. L'addestramento specifico viene effettuato in occasione di: • Costituzione di un rapporto di lavoro; • Trasferimento o cambiamento di mansioni; • Introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi; Tutte le figure della Sicurezza devono aggiornarsi secondo quanto richiesto dalle norme e da quanto stabilito dalla Conferenza Stato Regioni al riguardo. A seguito della valutazione del rischio non è stata evidenziata la necessità dell'uso di D.P.I. Viene svolta una continua attività di monitoraggio del SPP da parte del RSPP al fine di garantire al Datore di Lavoro l'efficacia del sistema.
RISCHO REATO	**Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**
MODALITÀ	Rischio di violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela e dell'igiene sul lavoro quali: - violazione dei canoni di diligenza media nello svolgimento di un'attività, avuto specifico riguardo alle mansioni di vigilanza in concreto gravanti sul soggetto agente; - comportamento contrario alla normale prudenza, intesa quale insieme di comportamenti che tutti i lavoratori devono tenere, in determinate circostanze di tempo e di luogo, per evitare la lesione di diritti altrui; - inosservanza delle regole e delle precauzioni doverose da parte della media dei soggetti che rivestono una qualifica e sono adibiti a mansioni analoghe a quelle poste in capo al soggetto agente. Rischio che il Datore di Lavoro non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
ATTIVITÀ ANALIZZATE	**PROTOCOLLI DI CONTROLLO -** **Art. 30 D.Lgs 81/2008**
	Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici **Art. 30 co. 1 lett.a)**

	UDINE MERCATI al fine di adottare il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 svolge monitoraggi sui luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro, ha individuato gli adeguamenti da fare ai sensi della normativa vigente e delle norme tecniche programmandone l'effettuazione secondo una scala di priorità. Costantemente controlla, mediante verifiche e sopralluoghi svolti dal RSPP.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	1. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve rispettare tutti gli standard tecnico strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e deve predisporre modalità che garantiscano l'aggiornamento alle prescrizioni legislative applicabili. 2. L'Organismo di Vigilanza verifica che siano stati rispettati gli standard tecnico strutturali relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro. Inoltre verifica che tutta la documentazione relativa tali valutazioni sia conforme a quanto richiesto dalle norme cogenti, aggiornata e disponibile. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione di questo aspetto il Datore di Lavoro può prevedere l'utilizzo di risorse interne o esterne per la consultazione delle fonti di aggiornamento e l'identificazione della normativa applicabile. 4. Al fine di dare sistematicità alla gestione di questo aspetto il Datore di Lavoro deve individuare le funzioni aziendali competenti che, in fase di nuovi acquisti o di nuova installazione, devono provvedere ad acquistare, nel rispetto delle normative vigenti, attrezzature/macchine e sostanze e preparati pericolosi.

	Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti Art. 30 co. 1 lett.b)
	UDINE MERCATI ha redatto un documento di valutazione dei rischi che analizza i singoli luoghi di lavoro (DVR del 15/02/2016 di cui è stata fissata la data certa, non essendo presente la figura dell'RLS, mediante invio del documento mediante PEC in data 23/06/2016 e in data 06/07/2016) seguendo quanto prescritto dalla normativa vigente, in particolare preoccupandosi di aggiornarlo secondo le prescrizioni di legge e ogni qualvolta avvengano modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica, delle conoscenze, della prevenzione o della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Le misure adottate sono relative a: adozione di una organizzazione idonea a gestire le risorse (uomini e mezzi), informazione, formazione, addestramento, controllo sanitario (quando necessario), assegnazione e gestione DPI, utilizzo e controllo / manutenzione attrezzature e mezzi produttivi, gestione e manutenzione dei luoghi di lavoro e impianti, gestione delle sostanze e preparati pericolosi.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	1. Il Datore di lavoro deve svolgere l'attività di individuazione dei pericoli e di valutazione dei rischi conseguenti. A seguito di tale valutazione deve definire e far applicare le misure di prevenzione e protezione conseguenti. 2. L'Organismo di Vigilanza verifica che la valutazione dei rischi sia presente e continuamente aggiornata alle reali condizioni organizzative ed operative dell'organizzazione. Inoltre verifica che tutta la documentazione relativa alla valutazione dei rischi sia conforme a quanto richiesto dalle norme cogenti. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve mantenere attive le procedure per sviluppare una corretta e completa analisi dei pericoli e una conseguente valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

ATTIVITA' SICUREZZA **N. 9-18-40-86-99-100- 101 -102- 109-110**	**Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso** **Art. 30 co. 1 lett.c)**
	UDINE MERCATI ha provveduto a nominare, formare e addestrare un addetto (sono presenti in totale 2 lavoratori ed il Datore di Lavoro che svolge anche il ruolo di Addetto al primo soccorso ed all'antincendio) al primo soccorso ed all'antincendio, all'evacuazione controllando periodicamente la necessità di effettuare aggiornamenti periodici; inoltre provvede ad una corretta manutenzione-conservazione dei presidi antincendio e del materiale di Primo Soccorso. Nel DVR è stato valutato il rischio d'INCENDIO che è stato valutato, dopo le azioni di mitigazione del rischio come RMB (Rischio medio Basso) ed sono in corso di predisposizione le procedure di EMERGENZA, ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO. Le attrezzature antincendio (estintori, idranti) sono ubicate in modo da essere facilmente raggiungibili e sono sottoposte a manutenzione e verificate regolarmente. Esiste idonea cartellonistica che segnala i mezzi antincendio. La segnalazione delle vie di fuga in caso di incendio è ben visibile. Sono in corso di predisposizione le misure generali di gestione dell'emergenza, incluse nel DVR, che definiscono le procedure per la gestione delle diverse emergenze chiamata dei servizi esterni (VVF) e di pronto soccorso. È stato designato l'addetto all'antincendio aziendale nella figura del Datore di Lavoro. Per quanto riguarda il PRIMO SOCCORSO è presente la cassetta di Primo soccorso per un primo intervento; è stato designato l'addetto all'antincendio aziendale nella figura del Datore di Lavoro aziendale.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	1. Il Datore di lavoro deve garantire che il Sistema di Prevenzione e Protezione sia in grado di fronteggiare le situazioni di emergenza che dovessero presentarsi. Al fine di giungere a questo fine deve, dopo aver individuato tra i lavoratori quelli che comporranno la Squadra di emergenza, mantenere nel tempo la consistenza della squadra: a questi dovrà assicurare formazione adeguata e ripetuta nel tempo. Inoltre dovrà assicurare lo svolgimento di simulazioni di possibili emergenze al fine di testare le capacità di reazione della squadra. Deve garantire la corretta formazione di base sulla risposta alle emergenze per tutti i lavoratori. 2. L'Organismo di Vigilanza verifica che venga svolto dal SPP l'attività di gestione delle emergenze, incluse le attività di simulazione, che tali attività siano documentate e che tale documentazione venga conservata. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve predisporre e mantenere adeguate le misure generali di gestione delle emergenze che dovessero presentarsi nel sito ove l'organizzazione svolge le sue attività tenendo conto della presenza e delle potenziali interferenze di altre aziende subconcessionarie dei locali ed aree assegnate in subconcessione da Udine Mercati. 4. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve promuovere attività di coordinamento e simulazioni coordinate con tutte le altre aziende subconcessionarie presenti nel sito.

ATTIVITA' SICUREZZA **N. 99-100- 101 -102**	**Alle attività di natura organizzativa, quali gestione degli appalti** **Art. 30 co. 1 lett.c)**
	Come previsto dal D.Lgs 81/2008, il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, con contratto di appalto o contratto d'opera: a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	1. Il Datore di lavoro deve garantire che tutti gli appalti siano realizzati in completa sicurezza; a tal fine attua tutte le misure di natura organizzativa e tecnica necessarie per il raggiungimento di tale fine. 2. L'Organismo di Vigilanza verifica che tutta la documentazione inerente gli appalti assegnati sia adeguata e conforme all'idoneità tecnica – organizzativa richiesta agli appaltatori. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve mantenere attive procedure che assicurino l'osservanza delle prescrizioni e delle regole operative afferenti a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le eventuali sanzioni disciplinari costituiscano parte integrante del regolamento contrattuale fra le parti. Inoltre deve assicurare che: ▪ il controllo sugli adempimenti sia affidato ad un soggetto identificato; ▪ agli inadempimenti siano collegati meccanismi di reazione e di sanzione (economica, contrattuale); ▪ sia assicurata l'applicazione delle sanzioni.

	Attività di natura organizzativa, quali riunioni periodiche di sicurezza, **Art. 30 co. 1 lett.c)**
	UDINE MERCATI data l'esiguità del personale presente (3 lavoratori in totale ed RLS non eletto) non è tenuta a svolgere le attività previste dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro, o un suo incaricato, gestisce le comunicazioni interne ed esterne relativamente alle tematiche di Salute e Sicurezza, coinvolgendo, quando opportuno i lavoratori dell'azienda, come previsto dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro, raccogliendo osservazioni, commenti e proposte dai lavoratori e dagli altri soggetti interessati (enti locali, cittadini, dipendenti diretti e indiretti, clienti e fornitori, ecc.). Le comunicazioni interne sono diffuse ad esempio per mezzo di posta elettronica, ovvero tramite riunioni specifiche, opuscoli ecc., se necessario.

REGOLE DI COMPORTAMENTO	1. Il Datore di lavoro deve garantire una costante comunicazione sulla sicurezza con i lavoratori. 2. L'Organismo di Vigilanza verifica che le comunicazioni sulla sicurezza siano trasmesse. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro e deve implementare e mantenere attivi protocolli per assicurare la comunicazione interna.
	Consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza **Art. 30 co. 1 lett.c)**
-	In UDINE MERCATI i lavoratori non hanno eletto un RLS per cui verrà designato dalle organizzazioni sindacali di settore un RLST, figura attualmente non identificata. In ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. UDINE MERCATI consulta il RLST nei casi (non esaustivi) di seguito esposti: a) consultazione preventiva da parte del datore di lavoro all'atto della prima redazione della valutazione di tutti i rischi e della elaborazione del relativo documento e in tutti i successivi aggiornamenti, ad esempio a seguito di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29); b) consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle prevenzione nella azienda o unità produttiva (art. 50 comma b); c) consultazione in merito alla designazione di: responsabile del servizio di prevenzione, addetti al servizio di prevenzione, alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro; medico competente (art. 50 comma c); d) consultazione in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 50 comma d).
REGOLE DI COMPORTAMENTO	1. Il Datore di lavoro deve garantire lo svolgimento delle libere elezioni del RLS e concedergli la possibilità di consultare la documentazione indicata nel D. Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int. Se non eletto si attiva per ricevere l'assegnazione di un RLST. 2. L'Organismo di Vigilanza verifica che la figura dell'RLST sia consultata e svolga la sua attività: in particolare quando i lavoratori devono essere consultati per quanto previsto dalla legislazione vigente. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve mantenere attivi i protocolli per assicurare la comunicazione interna in particolare quella con l'RLST.

	Attività di sorveglianza sanitaria **Art. 30 co. 1 lett.d)**
	L'organizzazione della sicurezza prevede una costante collaborazione con il Medico Competente che partecipa all'attività di valutazione dei rischi, programma la sorveglianza sanitaria sulla base della stessa valutazione e definisce tempistiche e tipologia di esami da effettuare attraverso un protocollo sanitario gestito dal MC. In caso di cambi mansione o introduzione di nuovi rischi UDINE MERCATI comunica al MC le variazioni. La gestione delle idoneità o delle prescrizioni per idoneità parziale vengono gestite con apposite comunicazione ai preposti. Il medico competente di UDINE MERCATI è la Dott. Paola Mansutti. La sorveglianza sanitaria comprende accertamenti preventivi al fine del giudizio di idoneità alla mansione specifica. La sorveglianza sanitaria comprende gli accertamenti periodici per il controllo dello stato di salute dei lavoratori se il medico del lavoro lo riterrà necessario aggiornando le cartelle sanitarie dei lavoratori. Non sono emersi disturbi di salute legati all'ambiente di lavoro. Non sono emerse situazioni che comportino allo stato attuale segnalazioni di malattie professionali. Tutti i lavoratori sono stati informati dei risultati della visita e degli esami strumentali effettuati. Il medico competente definisce, in base alle prescrizioni normative, alla valutazione dei rischi aziendali e in base alle reali condizioni di lavoro, la necessità, la tipologia di esami e la periodicità degli accertamenti sanitari.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	1. Il Datore di lavoro deve garantire lo svolgimento della sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori cui il Medico Competente la applica. Deve garantire il rispetto delle idoneità rilasciate dal Medico Competente stesso e di eventuali idoneità parziali e con limitazioni. Il Datore di lavoro deve garantire in caso di cambio di mansione del lavoratore la comunicazione al Medico Competente al fine di una nuova valutazione dell'idoneità del lavoratore alla nuova mansione. 2. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sua attività, verifica il rispetto della gestione delle idoneità. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve mantenere attivi protocolli per la realizzazione di un controllo operativo sulle tempistiche della sorveglianza sanitaria, sulla gestione delle idoneità, sul corretto iter per l'idoneità in caso di cambio mansione.

	Attività di informazione e formazione dei lavoratori **Art. 30 co. 1 lett.e)**
	UDINE MERCATI pianifica le attività di formazione in relazione alle modifiche legislative intervenute; ai nuovi servizi attivabili; al mansionario aziendale (competenze richieste) UDINE MERCATI mantiene alta l'attenzione e la sensibilità dei lavoratori nei confronti del rispetto di sé stessi e delle norme di sicurezza. In particolare ad eventuali neoassunti vengono fornite tutte le informazioni generali sulle misure adottate in caso di emergenza, sulla generale attività di prevenzione degli infortuni e su argomenti più specifici e più strettamente legati alla mansione che il lavoratore andrà a svolgere. Tale formazione sarà ripetuta ogni qualvolta sarà effettuato un cambio di mansione o saranno introdotte nuove tecnologie, sostanze o preparati pericolosi.

	UDINE MERCATI altresì prevede che i lavoratori ricevano una formazione specifica nel caso in cui vi sia un'evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi pericoli. UDINE MERCATI forma i lavoratori sugli aspetti principali del MOG e su ruoli, compiti e responsabilità di ciascuna figura in esso coinvolta.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	1. Il Datore di lavoro deve garantire che tutti i lavoratori siano informati sui rischi cui possono essere esposti, formati per poter affrontare i rischi residui e addestrati per poter svolgere la loro attività in completa sicurezza. Il Datore di lavoro deve verificare che la formazione sia stata efficace e periodicamente la verifica e la aggiorna. 2. Il Datore di lavoro deve garantire che tutti i lavoratori siano formati sul MOG e su ruoli, compiti e responsabilità di ciascuna figura in esso coinvolta. 3. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sua attività, verifica il rispetto delle procedure di gestione della formazione, analizzando la valutazione delle esigenze di formazione, l'erogazione della formazione corrispondente e la valutazione della sua efficacia. 4. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato, il Datore di Lavoro deve implementare una procedura di registrazione della formazione svolta tenendo sotto controllo le necessità dei lavoratori di formazione per rischi particolari. Le procedura deve contemplare la valutazione dell'efficacia della formazione somministrata.

	Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori Art. 30 co. 1 lett.f)
	La sorveglianza e vigilanza viene effettuata da parte del Datore di Lavoro in base alle proprie attribuzioni e competenze. L'RSPP effettua un controllo tecnico-operativo o di primo grado configurabile come verifica tecnica di sicurezza su nuove attività, nuove attrezzature e nuovi mezzi, nuovi prodotti: oltre a ciò verifica con sopralluoghi, la conformità degli ambienti di lavoro. Sono previsti provvedimenti disciplinari in caso di violazione delle leggi o delle regole aziendali dei Lavoratori. Il datore di lavoro deve dare direttive per la realizzazione di un sistema di controllo sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro che hanno impatto sulla salute e sicurezza, da parte dei lavoratori e, con le modalità previste dal MOG, vigilare sulla loro corretta attuazione.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	1. Il Datore di lavoro deve garantire il mantenimento nel tempo del rispetto delle procedure adottate. 2. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado di tipo gestionale del Modello adottato. 3. L'eventuale utilizzo della delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in relazione al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

	Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge **Art. 30 co. 1 lett.g)**
	UDINE MERCATI si preoccupa di espletare tutti gli adempimenti burocratici previsti per legge (ad es. denunce messa a terra, agibilità dei locali, dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici, rinnovi delle varie autorizzazioni, ecc.). Il Datore di Lavoro, o un suo incaricato, deve adeguatamente gestire e custodire i documenti e le certificazioni obbligatorie per legge. La definizione delle modalità di gestione di tale documentazione è effettuata stabilendo almeno: a. le modalità di comunicazione della documentazione b. il sistema di conservazione e controllo c. le modalità di revisione, necessarie specialmente in caso di cambiamenti organizzativi, tecnici, strutturali, dei processi, ecc. d. la figura/e in azienda che ne ha/hanno responsabilità
REGOLE DI COMPORTAMENTO	1. Il Datore di lavoro deve garantire che tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie siano acquisite e che siano monitorate eventuali loro scadenze. 2. L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica che le attività di verifica della conformità normativa vengano svolte con continuità dalle figure previste; inoltre verifica il rispetto delle scadenze per autorizzazioni e certificazioni obbligatorie. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve mantenere attivi protocolli per la gestione della documentazione inerente la SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, di verifica della conformità normativa e di gestione delle scadenze.

	Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate **Art. 30 co. 1 lett.h)**
	UDINE MERCATI attiva, con modalità e frequenze predefinite, un processo di sorveglianza/monitoraggio e misurazione sull'attuazione di quanto previsto nelle procedure/modelli adottati. Le attività di tale processo devono essere registrate e i risultati confrontati con gli obiettivi prefissati, in modo da verificare che ciò che è stato attuato è concorde con ciò che è stato pianificato e produce i risultati voluti. Le necessità di sorveglianza/monitoraggio e misurazione sono identificate anche a seguito della VDR. Tali attività sono svolte dal RSPP secondo il piano di monitoraggio predisposto. Per aspetti specialistici si può ricorrere a risorse esterne all'impresa.

REGOLE DI COMPORTAMENTO	1. Il Datore di lavoro deve garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato mediante verifiche sull'applicazione delle procedure adottate. 2. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado di tipo gestionale del Modello adottato. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve mantenere attivi protocolli basati sulla stesura di Piani di controllo periodici, svolti dal RSPP, che forniscano una valutazione sul rispetto dei requisiti fissati e sull'applicazione delle procedure approvate. 4. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro, o un suo incaricato, deve mantenere attive modalità operative che gli consentano di registrare, indagare ed analizzare eventuali infortuni, incidenti e le situazioni pericolose. 5. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro stabilisce, implementa e mantiene attive modalità operative per registrare ed analizzare eventuali deviazioni segnalate del RSPP. Lo scopo è quello di individuare e porre in atto le necessarie azioni correttive o preventive e successivamente verificarne l'efficacia. Si intende per deviazione un qualsiasi scostamento dai requisiti fissati dal MOG dell'azienda. Per azione correttiva si intende un'azione posta in essere per eliminare le cause di non conformità.

	Sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività **Art. 30 co. 2**
	Viene curata la formalizzazione di tutte le attività effettuate (ad es. Allegati al DVR, ecc.) e tutta la documentazione viene conservata a cura del RSPP in formato digitale o in formato cartaceo. Il DL, o un suo incaricato, deve definire le modalità con cui gestire e custodire la documentazione, per fornire l'evidenza del funzionamento del MOG al fine di disporre di documenti comprensibili, corretti, aggiornati mutuando le procedure dal SGQ certificato.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	1. Il Datore di lavoro deve garantire che ci sia evidenza documentale dello svolgimento delle attività necessarie per garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro; inoltre deve garantire tutte le registrazioni previste dalle norme applicabili sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. 2. L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica che le attività di registrazione vengano svolte con continuità dalle figure previste; inoltre verifica lo stato di conservazione delle registrazioni. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve definire delle modalità di gestione di tale documentazione stabilendo almeno: a. le modalità di redazione ed approvazione della documentazione; b. il sistema di conservazione e controllo; c. le modalità di revisione, necessarie specialmente in caso di cambiamenti organizzativi, tecnici, strutturali, dei processi, ecc.; d. chi/coloro ha/che hanno la responsabilità di gestione; e. la data di emissione e di aggiornamento.

	Competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio **Art. 30 co. 3**
	UDINE MERCATI ha definito un'organizzazione ove sono definite le figure organizzative della sicurezza; vengono svolte attività di sorveglianza documentata in modo da sensibilizzare e responsabilizzare tutti i lavoratori e prevenire / correggere tempestivamente eventuali comportamenti non adeguati. È stato nominato un RSPP che collabora con il datore di lavoro per effettuare una costante attività di valutazione dei rischi presenti sul posto di lavoro e di aggiornamento dei relativi documenti.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	1. Il Datore di lavoro deve garantire che le attività di individuazione dei pericoli sul posto di lavoro e di valutazione e gestione dei rischi conseguenti siano svolte da personale avente competenze tecniche adeguate e i poteri necessari al fine di assicurare che le valutazioni svolte siano adeguate alla realtà lavorativa della società. 2. L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica che solo persone con adeguate competenze e necessari poteri svolgano attività di valutazione e gestione del rischio. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro non può delegare le attività di valutazione dei rischi, la redazione del relativo documento (o della modulistica prevista dalle procedure standardizzate) e di designazione del RSPP. Per tutti i processi ed attività aziendali il Datore di Lavoro deve comunque assicurare una chiara attribuzione di compiti e funzioni nell'ambito del proprio modello organizzativo, tenendo conto di quanto disposto dalla legislazione. Tale attribuzione deve essere nota a tutti ed effettivamente adottata.

	Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. **Art. 30 co. 3**
	UDINE MERCATI, insieme al modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/01, ha adottato un Codice disciplinare che si impegna di diffondere a tutti i lavoratori e di applicare costantemente al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello
REGOLE DI COMPORTAMENTO	1. Il Datore di lavoro definisce e formalizza il sistema disciplinare e lo comunica a tutti i soggetti interessati. 2. Il Datore di lavoro deve garantire l'applicazione del sistema disciplinare adottato. 3. L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica la continua applicazione, ove necessario, del Sistema sanzionatorio adottato. 4. Il Datore di lavoro dovrà inoltre, definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda stessa (nei casi in cui via sia un qualche rilevanza sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro aziendale). Perché tali modalità siano applicabili l'azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto, fino alla risoluzione del contratto stesso.

	Sistema di controllo sull'attuazione del Modello Organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate **Art. 30 co. 4**
	La sorveglianza e vigilanza viene effettuata da parte del Datore di Lavoro, in base alle proprie attribuzioni e competenze. L'RSPP effettua un controllo tecnico-operativo.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	1. Il Datore di lavoro deve garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato. 2. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado di tipo gestionale del mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve mantenere attivi protocolli per il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato basati sulla stesura di Piani di miglioramento verificati periodicamente, su un Riesame del MOG periodico e procedure di verifica periodici che forniscano una valutazione sul rispetto dei requisiti fissati del Modello organizzativo.

	Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo **Art. 30 co. 4**
	Il Servizio di Prevenzione e Protezione viene rivalutato almeno una volta all'anno. Tutte le decisioni prese vengono documentate su un apposito verbale e, successivamente, trasmesse, a seconda della pertinenza dei specifici aspetti, al personale.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	1. Il Datore di lavoro, deve riesaminare periodicamente il Modello Organizzativo adottato per garantirne la continua efficacia. 2. L'Organismo di Vigilanza segnala, in caso di evidenza di inadeguatezza, la necessità di un Riesame del Modello adottato. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato, il Datore di Lavoro deve mantenere attivi protocolli per lo svolgimento di Riesami periodici del Modello organizzativo, al fine di garantirne l'efficacia ed il miglioramento nel tempo da affiancare alle Riunioni di sicurezza.

Tutte le figure del SPP devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e comunque adempiere a quanto prescritto dagli artt. 17, 18, 19, 20 del D.lgs 81/2008 e succ. mod. ed int. Anche il Medico Competente, pur operando come professionista esterno alla società, nell'ambito del suo incarico deve attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e comunque adempiere a quanto prescritto dall'art. 25 e 32 D.lgs 81/2008 e succ. mod. ed int.

Flussi Informativi Verso l'OdV

Flussi informativi		
Descrizione	**Periodicità**	**Responsabile**
Report degli eventuali infortuni occorsi	AD EVENTO	RSPP
Verbale riunioni sicurezza	AD EVENTO	DATORE DI LAVORO
Copia registro infortuni	ANNUALE	RSPP
Aggiornamenti del DVR	AD EVENTO	RSPP
Report su criticità emerse in materia di sicurezza	ANNUALE	RSPP
Report dei sopralluoghi effettuati nei luoghi di lavoro da parte del RSPP per la verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione ed applicazione delle procedure aziendali della sicurezza;	ANNUALE	RSPP
Report dei sopralluoghi effettuati nei luoghi di lavoro da parte del medico Competente per la verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione ed applicazione delle procedure aziendali della sicurezza	ANNUALE	MC
Copia delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni	AD EVENTO	DATORE DI LAVORO

II. REATI AMBIENTALI - ATTIVITÀ COLLEGATE

PROCESSO	**GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELL'AZIENDA**
RESPONSABILE	**Datore di lavoro**
FIGURE APICALI COINVOLTE	**Datore di lavoro**
FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO	-
ATTIVITA'	**Gestione degli adempimenti in tema di ambiente**

RISCHO REATO	**Danno ambientale (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc.), per i reati associabili alla Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2)**
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività che implichino contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali,

RISCHO REATO	**Impianti che generano emissioni in aria per i reati associabili al superamento dei valori limite di qualità dell'aria – D. Lgs. 152/06, Art. 279, comma 5**
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività che implichino il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

RISCHO REATO	**Impianti che generano scarichi idrici in relazione ai reati associabili ai limiti ed alle condizioni previste per gli scarichi di acque reflue industriali – D. Lgs. 152/06, Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13)**
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività che implichino il superamento dei limiti ed alle condizioni previste per gli scarichi di acque reflue industriali. Nonostante il rischio sia assente si raccomanda di predisporre un sistema di contenimento (sostanze assorbenti predisposte e chiaramente locate) in coordinamento con i subconcessionari per intervenire in caso di sversamenti accidentali nelle aree comuni (piazzali) a causa del cedimento di impianti idraulici sui mezzi di trasporto. Tali sversamenti devono essere intercettati prima di un loro scarico nei tombini di adduzione alla pubblica fognatura nella quale è possibile conferire solo reflui che rispettano quanto previsto dal Regolamento dell'Ente gestore in accordo al D. Lgs. 152/06 e succ. mod. ed int.

RISCHO REATO	**Violazione delle norme che regolano la gestione dei rifiuti. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, Art. 256, commi 1, 3 e 6).** **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, Art. 258, comma 4);** **Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 259, comma 1);** **Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 260, commi 1, 2);** **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (D. Lgs. 152/06, Art. 260 BIS, commi 6, 7, 8)**
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività che implichino rischi nella gestione di rifiuti.

RISCHO REATO	**Attività che possono comportare l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. (Art. 727 bis CP).**
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività che implichino l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

RISCHO REATO	**Attività che possono comportare la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis).**
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività all'interno di siti protetti.

RISCHO REATO	**Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 150/92, Art. 1, 3 bis)**
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge alcun tipo di attività che implichi commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione o la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

RISCHO REATO	**Attività che implicano la cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge 549/93, art. 3, comma 6)**
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto la società non produce, né lavora sostanze lesive dell'ozono.

RISCHO REATO	**Comportamenti del comandante di nave che provocano inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8)**
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività di armatore, né possiede navi.

RISCHO REATO	**Comportamenti del comandante di nave che provocano inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9)**
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività di armatore, né possiede navi.

RISCHO REATO	**Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)**
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto in relazione alle attività svolte ed agli aspetti ambientali significativi non presenta aspetti di rischio tali da cagionare disastro ambientale.

RISCHO REATO	**Delitti colposi contro l'ambiente - 25 undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68**
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto in relazione alle attività svolte ed agli aspetti ambientali significativi non presenta aspetti di rischio tali da cagionare disastro ambientale per colpa.

RISCHO REATO	**Circostanze aggravanti - 25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68**
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto in relazione alle attività svolte ed agli aspetti ambientali significativi non presenta aspetti di rischio tali da cagionare disastro ambientale con circostanze aggravanti.

RISCHO REATO	**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - 25 undecies, comma 1, lett.e (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68**
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività che possano configurare il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività.

Tutte le figure coinvolte nel processo di* GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELL'AZIENDA *devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Protezione dell'Ambiente" e comunque adempiere a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int.

Flussi informativi verso l'OdV

Descrizione	**Periodicità**	**Responsabile**
Copia delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa Ambientale da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni	AD EVENTO	DATORE DI LAVORO